

COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Definizione

(Artt.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. Il comune di Civitacampomarano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art.2 Autonomia e finalità

(Artt.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e ne cura gli interessi.

3. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- b) tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- c) pianificazione e valorizzazione del territorio per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti, attitudini e capacità professionali;
- d) superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi ed il completo sviluppo della persona;
- e) raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'azione, della trasparenza e della semplificazione.

5. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

6. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

7. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel

rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

8. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

9. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.3 Sede

(Art.6 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza Municipio, n°13. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art.4 Territorio

(Art.6 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n°1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

2. Il territorio del comune si estende per ettari 3860, confinante con i comuni di Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Castelbottaccio, Lucito e Trivento.

Art.5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

(Artt.6, c.2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del consiglio comunale. Lo stemma comunale è quello storico, rappresentato da tre torri sovrapposta da una stella.

2. Il gonfalone ha la stessa effigie dello stemma.

3. Il verde ed il bianco, in bande verticali, sono i colori tradizionali del comune.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

5. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

Art.6

Pari opportunità

(Art.6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art.61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri -

dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art.7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art.8

Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L.15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato – città - autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art.9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art.10 Presidenza

(Artt.38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art.11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.41 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro quattro mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco sottopone all'esame del consiglio comunale il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.
9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco sottopone al consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

(Artt.38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- b) la convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnare a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune tramite messo comunale o servizio postale;
- c) l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è effettuata almeno 24 ore prima del giorno di convocazione;
- d) l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza;
- e) la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione del consiglieri comunali almeno il giorno prima della seduta;
- f) ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale. In mancanza, la notifica si intende eseguita il giorno di spedizione della comunicazione a mezzo servizio postale;
- g) per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, è di non meno di:
 - n° sette consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione;
 - n° quattro consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;
- h) al sindaco è riservato il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- i) i consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel suddetto regolamento e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. In mancanza di comunicazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - 1) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere non componente la giunta comunale che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - 2) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. *L'avvio del procedimento è attivato anche singolarmente dal sindaco, da un consigliere comunale, da un qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque vi abbia interesse.*

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art.13 Sessioni del consiglio

(Art.38, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, in sessioni straordinarie e in sessioni d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio;
 - b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, escluse le rispettive variazioni.
3. Le attività del consiglio si svolgerà in seduta pubblica, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.14

Esercizio della potestà regolamentare (Art.7, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, in assenza di diversa disposizione.

Art.15

Commissioni consiliari permanenti e temporanee (Art.38, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti e temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art.16

Costituzione di commissioni speciali (Artt.38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art.17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art.42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art.18

Interrogazioni e mozioni

(Art.43, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni e mozioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro quindici giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni e per le mozioni, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art.19

Elezione del sindaco

(Artt.46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice

sindaco e all'assessore più anziano di età.

Art.20

Linee programmatiche

(Art.46, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art.21

Vice sindaco

(Art.53, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art.22

Delegati del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art.23

La giunta - Composizione e nomina e cessazione dalla carica di assessore - Presidenza

(Artt.47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

--	--

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vice sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà

essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

5. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

7. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art.24

Competenze della giunta

(Art.48, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art.42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n°267.

Art.25

Funzionamento della giunta e cessazione dalla carica di assessore

(Art.48, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art.26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

2. Per le nomine di cui all'art.42, lettera m), del T.U. 18 agosto 2000, n°267, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa. A parità di voti, sono nominati i più anziani di età.

3. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono nominati i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. A parità di voti, sono nominati i più anziani di età.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "sedute privata".

6. Per determinati argomenti il Presidente dell'organo collegiale può invitare a partecipare ai lavori del consesso presieduto il revisore dei conti, dipendenti comunali, esperti esterni e persone interessate.

7. *Il segretario comunale si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado o conviventi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali, i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Segretario comunale o di parenti o affini fino al quarto grado.*

8. I verbali delle sedute del consiglio comunale, della giunta comunale e delle commissioni consiliari e delle commissioni comunali sono firmati dal presidente e dal segretario.

9. I processi verbali delle deliberazioni del consiglio comunale, della giunta comunale e di tutte le commissioni consiliari e delle commissioni comunali devono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi, pro e contro ogni proposta ed il numero degli astenuti.

10. Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art.27

Partecipazione dei cittadini

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.28

Riunioni e assemblee

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.29 Consultazioni

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art.30

Istanze petizioni e proposte

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un quinto degli elettori iscritti con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art.31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art.8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art.32

Azione referendaria

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.33

Disciplina del referendum

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art.34

Effetti del referendum

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la

maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art.35 – Istituzione, nomina e durata in carica, cause ostative, revoca. (art.11 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

1. *E' istituito presso il Comune l'ufficio del difensore civico comunale, quale garante della tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste da presente statuto, in tutti i casi valutabili come violazione dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.*
2. *Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.*
3. *Il difensore civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.*
4. *Il difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere comunale, previa pubblicazione di avviso pubblico.*
5. *L'elezione del difensore civico è effettuata dal consiglio comunale con voto segreto.*
6. *E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.*
7. *Il difensore civico può essere revocato a seguito di mozione adducante gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.*
8. *L'incarico del difensore civico comunale ha la durata non superiore al mandato elettivo del sindaco. Al termine di ciascun mandato elettivo l'incarico cessa indipendentemente dalla sua durata.*
9. *Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:*
 - a) *i membri del Governo e del Parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità*

- montana; gli amministratori e dirigenti delle aziende sanitarie locali;*
- b) i dipendenti comunali e delle Prefetture, degli enti o aziende sottoposte alla vigilanza del Comune.*
 - c) Gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.*
 - d) I componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.*
- 10. L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.*
- 11. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.*
- 12. Sono estese al difensore civico comunale le disposizioni sulla ineleggibilità a consigliere comunale di cui alla legge n.55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art.36 – Funzioni.

- 1. Il difensore civico interviene:*
 - a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;*
 - b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.*
- 2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.*
- 3. Il difensore civico interviene d'ufficio:*
 - a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;*
 - b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività del Comune.*
- 4. Il difensore civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.*
- 5. Gli esiti dell'iniziativa del difensore civico di cui al comma 3 sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze riscontrate.*
- 6. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'amministrazione comunale per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri comunali.*
- 7. Il reclamo al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi. Il Difensore civico, quando lo*

ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi od azioni di cui al presente comma.

8. *Il difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il difensore civico può:*
 - a) *accedere a qualsiasi ufficio del comune;*
 - b) *esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenere copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241;*
 - c) *convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.*
9. *Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.*
10. *Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.*
11. *Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.*
12. *Il funzionario o l'organo competente:*
 - a) *provvede, in accoglimento delle richieste del difensore civico, nel termine stabilito dalla legge;*
 - b) *comunica al difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.*
13. *In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il difensore civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta.*
14. *Il difensore civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.*
15. *Il dipendente comunale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.*
16. *Il difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al sindaco una*

dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate e i possibili rimedi.

17. Il sindaco entro i successivi 30 giorni, esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché adottino le misure di loro competenza, con particolare riguardo:

- a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;*
- b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei dipendenti il cui operato abbia dato luogo all'intervento del difensore civico.*

18. La relazione del difensore civico è pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

19. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo ufficio.

20. Il consiglio comunale, la giunta comunale possono sentire il difensore civico su aspetti particolari inerenti le materie di sua competenza.

21. Apposito regolamento disciplinerà lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art.127 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 da parte del difensore civico.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art.37

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

(Art.124, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. I regolamenti comunali, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati e ripubblicati secondo le modalità previste dall'art.14 del presente statuto.

Art.38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti

a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art.39

Statuto dei diritti del contribuente

(Art.1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n°212)

1. In relazione al disposto dell'art.2 della legge 27 luglio 2000, n°212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n°212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art.5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art.7);
- d) alla remissione in termini (art.9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art.10);
- f) all'interpello del contribuente (artt.11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art.40

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.

Art.41

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art.42 Forma di gestione

(Artt.113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art.46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art.46, commi 2 e 3.

Art.43 Gestione in economia

(Art.113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art.44 Aziende speciali

(Art.114, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri

della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art.45 Istituzioni

(Art.114, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art.46 Società

(Art.116, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del

pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.116 del T.U. n°267/2000.

Art.47

Concessione a terzi

(Art.113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art.48

Tariffe dei servizi

(Art.117, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.49 Convenzioni

(Art.30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni ed enti locali e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.50

Accordi di programma

(Art.34, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro

completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art.51

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art.6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29, e dell'art.89 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.

Art.52

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art.89, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n°421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art.53

Organizzazione del personale

(Art.89, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art.54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art.89, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.55

Incarichi esterni

(Art.110, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art.56

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spetta una specifica indennità determinata nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali.

Art.57

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n°267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, con durata non superiore al mandato elettivo di sindaco. Al termine di ciascun mandato elettivo predetto le funzioni attribuite cessano indipendentemente dalla loro durata.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e

controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n°267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art.50, c. 5 e all'art.54 del T.U. 18 agosto 2000, n°267;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato o ad aziende o altri enti.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art.58

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica (Art.90, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può

essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art.59

Rappresentanza del comune in giudizio

(Art.6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, su conforme indirizzo espresso e nomina del legale della difesa delle ragioni del comune dalla giunta comunale ai sensi dell'art.107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n°267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art.68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art.108 del T.U. 18 agosto 2000, n°267, se nominato, ovvero del segretario comunale, in conformità di quanto disposto dalla giunta comunale precisato dal comma 1:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.60

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a £.60.000 né superiore a £.1.000.000.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n°689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di £.60.000 e massima di £.1.000.000.

Art.61

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art.108 del T.U. 8 agosto 2000, n°267, se nominato, ovvero il segretario

comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al comune.

Art.62

Modifiche dello statuto

(Artt.1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art.63

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art.64

Entrata in vigore

(Art.6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n°267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.